

Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campi), sentenza n. 186 del 25 ottobre 2021

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all'accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l'esclusione dell'ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l'ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l'organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campi), sentenza n. 186 del 25 ottobre 2021